

espressa con la sentenza n. 477 del 2002 a proposito della dichiarata illegittimità costituzionale degli artt. 149 c.p.c. e 4, III comma, della L. n. 890 del 20.11.82).

In secondo luogo va osservato come non possa essere condivisa l'opinione di parte resistente in base alla quale la data dell'accertamento da cui decorrerebbe il termine di 360 per la notifica dell'atto in questione sarebbe coincidente con la data in cui la P.A. si trova nelle condizioni di aver identificato e conosciuto il nominativo del soggetto in odio al quale deve chiedere la notifica del verbale e cioè la data in cui l'Ambasciata italiana a San Marino trasmette al Comune tale nominativo; infatti il tenore letterale dell'art. 201 n. 1 C.d.S. dispone che per i soggetti residenti all'estero la notifica debba essere portata a compimento entro 360 giorni dall'accertamento e non entro 360 giorni da quando diviene noto il nominativo del soggetto a cui notificare come invece puntualizza la Suprema Corte nell'indicata sentenza n. 22400 del 22.10.2009 per quanto attiene al termine per la notifica a soggetti non residenti all'estero. Il principio dettato dalla Corte espressamente e specificatamente per le notifiche a soggetti non residenti all'estero si ritiene non possa trovare alcuna applicazione analogica per i soggetti residenti all'estero; del resto in tale pronuncia non si rinviene alcuno spunto per procedere a tale applicazione analogica.

Infine, con rilievo generale, non può essere condivisa l'opinione della P.A. neanche se ci si pone nella posizione del soggetto passivo destinatario dell'atto; infatti appare francamente poco accettabile che nell'epoca della connessione telematica in tempo reale un illecito posto in essere nel il 31.01.2009 raggiunga il Tribunale di San Marino solo nel marzo del 2011 e venga materialmente notificato solo alla metà del 2013 a quasi quattro anni e mezzo di distanza. Vero è che alcuni di questi tempi sono da ricondurre ad attività (*rectius* inefficienze operative) di organi decentrati diversi dal Comune di Rimini; tuttavia è parimenti inconfutabile che il Comune resistente abbia impiegato tempi assai rilevanti per redigere (08.07.2009) e spedire la richiesta di informazioni riguardanti il nominativo del proprietario del veicolo relativa ad un illecito di circa sei mesi prima (31.01.2009) - con missiva o prestampato presumibilmente già presente e memorizzato dalle risorse informatiche del Comune - ed, infine, ricevuta dall'Ambasciata italiana l'indicazione del nominativo (07.05.2010), per redigere ed inviare la richiesta di notifica del verbale al Tribunale estero ((04.03.2011 circa 10 mesi) - anche in tal caso con missiva o prestampato già nella disponibilità dell'Ente -.

La notifica del verbale opposto è quindi da ritenere tardiva e nulla; l'atto opposto e l'atto presupposto dello stesso, per quanto occorrer possa, per l'effetto vanno annullati.

Appare equo compensare le spese e competenze di causa tra le parti atteso che entrambe le posizioni delle parti appaiono sostenute da conforto giurisprudenziale